



GUN 09/2023

**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 13.04.2023 perveniva, da parte del Direttore di gara referto relativo alla gara denominata "5133 Gara Libera Territoriale - Singolo Italiana" svoltasi dal 21.03.2023 al 25.03.2023, in cui venivano denunciati fatti avvenuti alla predetta manifestazione sportiva e degni di segnalazione a questo Organo di Giustizia;
- nello specifico nel referto di gara si riportava che:
  - 1) *"[omissis] L'atleta Roberto Pasian [omissis]ho dovuto dire 7 volte iniziate la partita, ma lui continuava con la sua ragione, alla fine hanno iniziato a giocare, finita la partita il Pasian va via. Dopo 10 minuti ha scritto un papiro su fb amiamo il biliardo, raccontando tutto sul social beffeggiandomi con vari insulti [omissis]"*;

2)





- in data 24.04.2023 questo Organo di Giustizia richiedeva informazioni sul predetto esposto, che pervenivano in data 26.04.2023.

**Considerato che:**

- l'art. 88, Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”*;
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”*;
- gli atteggiamenti denunciati nel referto, relativi al tesserato PASIAN Roberto, sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall’art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, avendo provveduto a diffamare a mezzo stampa





un organo federale preposto al regolare svolgimento della competizione e prendendosi così "scherno" di tutta quanta la Federazione. Il fatto assume ulteriore gravità stante che il PASIAN Roberto non solo si è reso autore di fatti deplorabili durante la manifestazione sportiva, ma ne ha dato pubblicità sul noto socialnetwork Facebook, mettendo in cattiva luce tutta quanta la Federazione. Pubblicare frasi sconvenienti o fatti sconvenienti su Facebook denota atteggiamenti infantili e poco consoni ad una società moderna. Pertanto detti fatti assumono una gravità ancor maggiore del normale.

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "5133 Gara Libera Territoriale – Singolo Italiana" svoltasi dal 21.03.2023 al 25.03.2023, denunciano comportamenti sanzionabile nei confronti del tesserato PASIAN Roberto.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti, tenuti dall'atleta PASIAN Roberto durante e dopo la competizione sportiva nei confronti del direttore di gara e della Federazione, comportamenti che sono





poco consoni a soggetti iscritti ad una manifestazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.S.B.B.

Gli atteggiamenti posti in essere dal tesserato PASIAN Roberto, sono sintomatici di un totale disprezzo del regolamento e dei soggetti, che come lui, sono impegnati in una manifestazione sportiva organizzata in capo all F.I.S.B.B.

Deplorable il comportamento successivo di pubblicazione su Facebook del fatto accaduto.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il suddetto tesserato, che non ha minimamente dato segno di resipiscenza, anzi si è vantato su Facebook, ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal tesserato.

**P.Q.M.**

Visto il Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta





pervenire; avendone la facoltà:

- sospende per un periodo di mesi uno il tesserato PASIAN Roberto a svolgere qualsiasi attività o funzione federale, in primo luogo l'attività agonistica e di arbitro anche in ambito internazionale;
- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.S.B.B., il tesserato PASIAN Roberto al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.S.B.B.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato PASIAN Roberto la sospensione per ulteriori giorni 40 (quaranta) della validità della tessera, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione; Ai sensi dell'art. 44.8 del Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art.* 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.S.B.B. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.





Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.S.B.B. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del summenzionato atleta.

Così deciso in Alba il 5 maggio 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

